



Scuola di Diritto *Avanzato*

Advanced Law School

Direttore scientifico: Luigi VIOLA

www.scuoladirittoavanzato.com



19.12.2019

Traccia n. 2 di DIRITTO PENALE

Il diciannovenne Caio conosce su facebook la tredicenne Mevia e tra i due inizia una fitta corrispondenza via chat, senza che mai avvenga un incontro effettivo. Caio, dopo qualche tempo, chiede a Mevia di inviargli delle foto in cui lei mostri le sue parti intime. Mevia gli invia le foto richieste e, a sua volta, chiede a Caio di inviarle qualche foto in cui anch'egli sia nudo. Caio Le invia una foto in cui lui stesso e il suo amico coetaneo Sempronio, nel corso di una festa, posavano ubriachi e in slip: foto che Sempronio aveva proibito a Caio di diffondere. La madre di Mevia, avendo per caso scoperto sul computer della ragazza la fitta corrispondenza intercorsa con Caio e le foto che i due si erano scambiati, denuncia il giovane. Successivamente anche Sempronio, avendo appreso dalla stampa locale che Caio aveva inviato a Mevia la foto che Lui aveva vietato di diffondere, denuncia l'amico.

Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Caio, individui le ipotesi di reato configurabili a carico del suo assistito, prospettando, altresì, la linea difensiva più utile alla difesa dello stesso.

POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA (di [Luigi VIOLA](#))

Il fatto in questione può astrattamente integrare il reato di pornografia minorile ex art. 600 ter comma 1 c.p. in quanto:

- è coinvolta Mevia (soggetto minore) che invia foto delle proprie parti intime a Caio;*
- vi è una rappresentazione di organi sessuali di minore, di cui al comma 7 dell'art. 600 ter c.p.*

Tuttavia, in ottica difensiva, si evidenzia che tale reato non sussiste in capo a Caio:

- né con riguardo alla richiesta di foto fatta a Mevia;*
- né con riferimento alle foto inviate a Mevia (dove appare anche Sempronio).*

Il reato ex art. 600 ter c.p. non sussiste in capo a Caio, per la richiesta di foto fatta a Mevia, perché:

-non ha realizzato "esibizioni" ex art. 600 ter comma 1 n. 1 c.p., che postulano la presenza di terzi;

-non ha indotto Mevia a "partecipare a esibizioni o spettacoli" ex art. 600 ter comma 1 n. 2 c.p., né ha tratto alcun profitto, ma si è limitato a chiedere foto senza alcuna partecipazione o "spettacolarizzazione";

- la fattispecie di cui all'art 600 ter comma 1 c.p. ben potrebbe esigere la verifica del pericolo in concreto (questo rilievo è stato escluso da Cass. Pen. SS.UU. 51815/2018); questa esigenza si dimostra tramite il confronto tra l'art. 600 ter c.p. e l'art. 600 quater c.p.; da tale raffronto emergerebbe che l'art. 600 ter c.p. deve pretendere l'accertamento del pericolo in concreto di diffusione per non sovrapporsi all'art. 600 quater c.p., che punisce la mera detenzione; più chiaramente: se l'inciso "realizza esibizioni" non si legge nel senso che va accertato un pericolo di diffusione, allora si finisce per punire la mera detenzione di materiale pornografico minorile che, però, è punita dall'art. 600 quater c.p.; la sovrapposizione di fatto tra i due articoli citati produrrebbe un'interpretatio abrogans dell'art. 600 quater c.p., che è notoriamente vietata all'interprete.

-non ha in alcun modo diffuso a terzi il materiale ricevuto ex art. 600 ter comma 3 c.p., ma ha solo chiesto e ricevuto foto.

Pertanto, con riguardo alla richiesta di foto fatta a Mevia, il fatto non rientra nei margini applicativi dell'art. 600 ter c.p.; a tutto concedere, potrebbe rientrare nel reato meno grave ex art. 600 quater c.p.

Neanche sussiste il reato ex art. 600 ter c.p. con riferimento a Caio per aver inviato la foto a Mevia, dove appare anche Sempronio; ciò in quanto:

-Sempronio è maggiorenne, in quanto coetaneo di Caio ("amico coetaneo Sempronio"), con la conseguenza di rendere non predicabile la fattispecie che si occupa di pornografia "minorile";

-la foto inviata a Mevia non ha contenuto pornografico, non contenendo attività sessuali o rappresentazioni di organi sessuali (come pretende il comma 7 dell'art. 600 ter c.p.), ma contenendo solo la loro rappresentazione da "ubriachi e in slip".

Pertanto, con riguardo a questa condotta di invio di foto a Mevia, non sussiste alcun reato, neanche ex art. 600 quater c.p., venendo meno lo stesso concetto di materiale pornografico (e neanche ex art. 612 ter c.p., difettando il contenuto sessuale).

Considerazioni a margine

La traccia imponeva prima una valutazione obiettiva in astratto e poi l'esposizione della linea difensiva; era tipicamente normativa/logica e non giurisprudenziale; si poneva un problema interpretativo, da risolvere nella declinazione difensiva; la soluzione ben poteva essere esposta **facendo buon governo delle regole sull'interpretazione, con specifico riguardo all'art. 12 preleggi** (ampiamente spiegato ed ossessivamente richiamato durante le lezioni).

Il metodo acquisito è decisivo per tracce di questo tipo.

L'art. 600 ter c.p., comunque, era stato ampiamente esaminato durante il corso

Scuola di Diritto *A* Avanzato